

Sifidivoria

In merito alla causa Barone Comm. Avv. Giorgio Enrico Levi assicurato  
in forma vita intera a premio vitalizio con accumulazione agli utili  
per il periodo di 20 anni, della Compagnia New York.

=====



# Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE  
ROMA

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è un Istituto di Stato creato dalla legge 4 Aprile 1912 n.° 305, con sede in Roma. Le polizze di assicurazione da esso emesse oltre che dalle riserve matematiche e dalle altre riserve dell'Istituto sono garantite dal Tesoro dello Stato.

In merito alla causa Barone Comm. Avv. Giorgio Enrico Levi assicurato in forma Vita intera a premio vitalizio con accumulazione agli utili per il periodo di 20 anni, della Compagnia New-York.

## Stato di fatto

a) Il Barone Giorgio Levi è assicurato con polizza n° 1010123 della Compagnia New York, stipulata il 3 Novembre 1914 per il capitale di L. 100.000, contro un premio vitalizio di lire 3.910. =

b) La forma del suo contratto è quella di Vita intera a premio vitalizio, con un periodo di accumulazione agli utili di 20 anni e con partecipazione annuale per gli anni successivi, in conseguenza di che egli avrebbe dovuto riscuotere il capitale derivante dagli utili il 3 Novembre 1914 se in vita, mentre dal 3 Novembre 1914 avrebbe dovuto pagare il premio di L. 3910 diminuito dell'eventuale partecipazione annuale.

c) Per effetto della legge sul monopolio ed in seguito alla cessione del portafoglio della New York all'Istituto, il Barone Levi ha riscosso dall'Istituto in contanti la somma di Lire 20.671 quale ammontare degli utili realizzati dalla New York per il suo contratto dopo 18 annualità di premio, mentre il premio da lui pagato, in sostituzione della cessata partecipazione agli utili, è stato ridotto dall'Istituto a Lire 3.519, con una



misura di riduzione quindi pari al 10 % del premio stipulato in polizza.

---

Il citante Barone Levi richiede:

a) Un congruo e proporzionale indennizzo per l'accumulazione mancata durante i tre anni 1912, 1913 e 1914, indennizzo che, secondo il citante, non apparirebbe ingiusto fosse la diciassettesima parte dell'ammontare in contanti a lui corrisposto dalla New York quale utili realizzati sul suo contratto al 31 Dicembre 1911 (epoca della cessione).

b) Una riduzione costante sul premio dopo il periodo di accumulazione dei 20 anni, di L. 838, e cioè precisamente della differenza, che il citante dice di aver rilevato da un tariffario in suo possesso, fra il premio che egli paga per la sua polizza stipulata con la partecipazione e quello che egli avrebbe invece pagato assicurandosi nella stessa forma e per lo stesso capitale, ma senza il diritto di partecipare agli utili.

---

Le richieste del barone Levi che non sembrano avere consistenti basi tecniche e giuridiche, involgono l'esame di tre questioni principali e cioè:

a) La natura del contratto assicurativo con la clausola della partecipazione agli utili;

b) l'azione di danno contro lo Stato o l'Istituto per effetto della legge sul monopolio.

c) la misura della riduzione sul premio da accordarsi dall'Istituto per la cessata partecipazione agli utili.

La questione a) può in breve porsi nei seguenti termini.

Il contratto di assicurazione normale è un contratto aleatorio, cioè contratto di trasferimento di un dato rischio, dipendente da evento incerto, dall'economia dell'assicurato all'economia dell'assicuratore. Allorché questi trova difficoltà nella valutazione del rischio, ovvero quando voglia, per aumentare la produzione degli affari, procedere con criteri meno rigorosi alla selezione dei rischi, associa alle perdite e agli utili industriali dell'impresa gli stessi assicurati. In siffatte condizioni l'assicuratore offre agli assicurati un contratto con la clausola di partecipazione agli utili, contro corresponsione di un premio superiore a quello che richiederebbe per i rischi trasferiti a totale suo carico.

La differenza tra i due premi costituisce un margine di garanzia per l'assicuratore a copertura delle eventuali maggiori perdite per uno sfavorevole andamento del rischio, poiché aggravandosi il rischio fino a che non sia assorbita la massa delle individuate differenze tra i due premi, l'impresa assicuratrice non sopporta alcun danno, e gli assicurati avranno pagato l'assicurazione a un prezzo maggiore.

Se invece lo svolgimento del rischio darà luogo a risultati favorevoli, ai profitti in tal modo realizzati dall'impresa assicuratrice partecipando gli assicurati.

Se ne deduce quindi:

a) Che il premio di un contratto di assicurazione con la clausola della partecipazione agli utili è un contratto a premio maggiore dell'ordinario contratto di assicurazione;

b) Che la differenza di premio fra un contratto con la clausola della partecipazione ed un contratto senza la clausola della partecipazione rappresenta per l'assicuratore la garanzia di eventuali maggiori perdite per uno sfavorevole andamento del ri-

schio in conseguenza della minor rigorosa selezione dei rischi che l'assicuratore stesso adotta nell'intento di aumentare la produzione, e per l'assicurato il suo diritto alla partecipazione degli utili eventuali.

Esaminato così nelle sue linee generali un contratto di assicurazione con la clausola della partecipazione agli utili, precisiamo ora il contratto particolare del citante Barone Levi.

Il contratto del Barone Levi è un contratto di assicurazione nella forma Vita intera a premi vitalizi con la clausola della partecipazione agli utili: con la seguente particolarità, e cioè che nei primi 20 anni la partecipazione anziché essere annuale è accumulata, mentre per tutto il periodo successivo è annuale.

E' tale particolarità che è appunto erroneamente interpretata dall'assicurato.

L'affermazione del citante "che il premio annuo portato dal contratto ammontava a L. 3910 più le tasse relative, e rappresentava e conteneva tanto il corrispettivo dell'assicurazione del capitale di L. 100.000, quanto quello della partecipazione agli utili sotto le due forme dell'accumulazione e della partecipazione semplice" indurrebbe a ritenere che il premio da lui pagato contenesse contemporaneamente, oltre al corrispettivo dell'assicurazione del capitale di L. 100.000 altri corrispettivi, non aritmetici, inerenti alle due forme di partecipazione, partecipazione con accumulazione, e partecipazione annuale.

Ma abbiamo già visto che il premio di un contratto con partecipazione agli utili è comprensivo di un margine unico che rappresenta la garanzia pretesa dall'assicuratore per la copertura di eventuali maggiori perdite per uno sfavorevole andamento del rischio.

Il premio che paga il Barone Levi, oltre al corrispettivo per l'assicurazione in caso di morte del capitale di L. 100.000 non comprende dunque che tale margine e cioè il margine che gli dà il diritto di partecipare al godi-

mento degli utili eventuali realizzati dall'impresa nello svolgimento della collettività dei contratti cui egli stesso appartiene.

Il premio pagato dal Barone Levi non comprende dunque due quote di partecipazione; la quota; (più propriamente il margine) è unico e tanto ciò è vero che i premi relativi a polizze con partecipazione annuale ed i premi relativi a polizze con accumulazione anche per la Compagnia in esame, sono uguali.

Ne segue che non può quindi l'attore pretendere dall'Istituto il quale, per tassative disposizioni di legge, deve trasformare le aliquote di partecipazione in una corrispondente riduzione di premio, una certa riduzione per il periodo di accumulazione che la legge ha troncato; ed una certa altra per gli anni successivi.

Il citante identifica anzi la riduzione che gli spetta per il troncato periodo di accumulazione in un indennizzo, donde si presenta la questione, di cui a lettera b) e cioè l'azione di danno contro lo Stato o contro l'Istituto per effetto della legge sul Monopolio.

Ma la presunzione di risarcimento di danni in conseguenza della legge istitutiva del Monopolio delle Assicurazioni appare infondata. Abbiamo visto infatti come l'assicurato con contratto portante la clausola della partecipazione agli utili è associato alle perdite e agli utili della impresa nello svolgimento della collettività del contratto cui egli appartiene, e che in tale qualità realizza utili che sono profitti dell'impresa.

La legge creatrice del monopolio ha limitato l'esercizio delle assicurazioni alle Imprese quali personalità giuridiche ed in conseguenza anche dei singoli assicurati quali compartecipanti alla impresa precludendo con l'art. 2 della legge, ogni azione di danno contro lo Stato o contro l'Istituto.

Ed ancora dato che il Barone Levi quale assicurato presso la New-York, che è una Società Mutua di assicurazioni, è da considerarsi, nella sua qualità di assicurato-socio, quale assuntore di una parte dei rischi della collettività assicurata, e che la mutua a cui egli apparteneva ha ceduto il portafoglio, autorizzata a ciò dalla legge e dai propri statuti, in modo che è cessato così per gli assicurati soci il diritto a profitti sperati, come può ritenersi proponibile una azione di danno o di indennizzo ?

Dimostrato che non può parlarsi di indennizzo, ma di riduzione di premio, passiamo a dimostrare, avanti di discuterne la misura, l'altra pretesa dell'attore e cioè che "l'indennizzo (abbiamo visto che deve essere riduzione di premio) gli spetta per i tre anni 1912, 1913, 1914.

La ripartizione si effettua, come abbiamo accennato, annualmente, e poiché quella relativa all'ultimo premio pagato dall'assicurato (Novembre 1911) cade appunto nel 1912, le partecipazioni da lui godute sono precisamente 18 e cioè quante decorrono dal 1895 (un anno dopo il 1° versamento) e il 1912 (un anno dopo l'ultimo pagamento alla New-York). Le riduzioni quindi che spettano all'attore per il troncato periodo di accumulazione, sono quelle relative agli anni 1913=1914.

Ma l'attore afferma pure che: "i diritti agli utili sono contrattualmente acquisiti nell'attore, e poiché l'Istituto, a norma dell'art. 20 e 23 della legge è subentrato con la cessione del portafoglio, negli obblighi e nei diritti della Compagnia New-York, all'attore spetta un congruo e proporzionale indennizzo che avrebbe dovuto rappresentare la soddisfazione degli obblighi contrattuali".

Abbiamo già visto che la tesi di un indennizzo è infondata: ma

l'affermazione che stiamo esaminando involge due quistioni, e cioè la quistione già dibattuta, se esista il diritto da parte degli assicurati di insorgere contro la cessione del portafoglio della propria Compagnia all'Istituto Nazionale, e la quistione della soppressione della partecipazione agli utili.

L'avvenuta cessione di portafoglio dalla New-York all'Istituto e la conseguente sostituzione dell'Istituto in tutti gli obblighi e diritti della New-York verso gli assicurati, è conseguenza non di libero contratto di cessione, ma conseguenza diretta delle disposizioni transitorie contenute nella legge istitutiva del monopolio delle assicurazioni.

La detta legge ha preveduto e regolato, nell'interesse della massa degli assicurati, la cessione di tutte le polizze in corso, comprese quelle stipulate con partecipazione agli utili; ma poiché la legge stessa contiene disposizioni incompatibili con tale partecipazione, quali la destinazione degli utili dell'Istituto (Art. 14 della legge) e l'abolizione delle tontine (Art. 22 della legge) (la partecipazione del Barone Levi nei primi 20 anni è una vera partecipazione tontinaria) l'Istituto, a norma delle disposizioni regolamentari emesse in esecuzione della legge stessa, ha dovuto trasformare le aliquote di partecipazione in una corrispondente riduzione di premio.

°  
° °

Ed ora entriamo nella discussione della misura della riduzione del premio, e cioè nell'esame della quistione da noi accennata sotto la lettera c).

Il Barone Levi intende avere per il periodo di accumulazione

troncato dalla legge, una riduzione sul premio (egli dice un indennizzo) di L. 1215,94 all'anno, ed una riduzione per gli anni successivi di L. 838, precisamente pari alla differenza che egli avrebbe rilevato da un tariffario in suo possesso, fra il premio della sua polizza stipulata con la partecipazione agli utili e quello che egli avrebbe invece pagato assicurandosi nella stessa forma e per lo stesso capitale, ma senza il diritto di partecipazione agli utili.

Senonché la legge parla di trasformazione delle aliquote di partecipazione in corrispondenti riduzioni di premio: e trasformare non è corrispondere indennizzi.

Il Barone Levi intenderebbe che l'Istituto gli concedesse per il 1913 e 1914 (che per il 1912 ormai è dimostrato non gli spetta) precisamente la diciassettesima parte delle 20.671, che è l'ammontare di quanto ha trasferito la New-York all'Istituto come ammontare delle riserve annualmente accantonate onde far fronte agli obblighi derivanti dalla partecipazione del contratto.

Ma se deve astrarsi dal concetto di indennizzo la tesi sostenuta dal Barone Levi cade senz'altro; il futuro dà infatti profitti sperati che niuna norma possono derivare da quelli acquisiti nel passato. Il Barone Levi liquidò in L. 20.671 tutte le partecipazioni annuali accumulate con tutti gli utili derivanti dalla tontina cui egli apparteneva; e perché la legge limitando l'esercizio delle assicurazioni ha soppresse le categorie con partecipazione, egli non può pretendere dallo stato o dall'Istituto gli stessi benefici acquisiti nel passato e che dipendono da utili cui il legislatore volle assegnare altre finalità.

La trasformazione delle aliquote di partecipazione, secondo

gli intendimenti del legislatore, non deve e non può essere un beneficio per l'assicurato, che tale sarebbe qualora l'Istituto avesse acceduto od accedesse alla richiesta del Barone Levi, basata come abbiamo detto per gli anni 1913 e 1914 sopra una media aritmetica di utili semplicemente aleatori, incerti, in misura variabile.

La riduzione che deve operare l'Istituto deve essere "corrispondente alle aliquote di partecipazione agli utili, derivanti dal contratto nel completo suo svolgimento, ma in dipendenza della legge sul monopolio."

Come tutti i monopoli, così quello sulle assicurazioni ha creato nella industria assicurativa perturbamenti che hanno notevolmente influito, e non in modo favorevole, sull'andamento e sui risultati dell'industria assicurativa; talché è da ritenere che quand'anche la New-York non avesse ceduto il portafoglio all'Istituto ed avesse seguito ad operare in Italia nel decennio, ed avesse liquidato poi il portafoglio dopo il decennio, nulli o pressoché nulli sarebbero stati gli utili.

E' noto infatti come in un portafoglio a lento incremento o definitivamente chiuso, aggravandosi la mortalità ed aumentando notevolmente le spese generali di amministrazione, quando pure non debbano temersi scarti notevoli di mortalità o di investimenti, gli utili da sperarsi siano assai limitati.

Ma quand'anche, in via d'ipotesi, si volesse assegnare all'attore quale riduzione costante annuale del premio la media delle riserve dividendi annualmente accantonate dalla New-York, ossia la media dei benefici annuali conseguiti nei 18 anni di svolgimento del suo contratto, ciò che costituirebbe, ripetiamo, un indebito beneficio per l'assicurato, venendo a rendere costante e certa e mediamente nella stessa misura, una partecipazione solamente alea-

toria, variabile ed incerta, non si arriverebbe mai alle pretese dell'attore.

Al Barone Levi furono assegnate dalla New-York le seguenti partecipazioni:

|           |          |           |          |
|-----------|----------|-----------|----------|
| Anno 1895 | L. 383.- | Anno 1904 | L. 744.- |
| " 1896    | " 419.-  | " 1905    | " 753.-  |
| " 1897    | " 457.-  | " 1906    | " 759.-  |
| " 1898    | " 492.-  | " 1907    | " 792.-  |
| " 1899    | " 530.-  | " 1908    | " 733.-  |
| " 1900    | " 585.-  | " 1909    | " 858.-  |
| " 1901    | " 640.-  | " 1910    | " 990.-  |
| " 1902    | " 695.-  | " 1911    | " 1095.- |
| " 1903    | " 750.-  | " 1912    | " 1134.- |

---

Lire 12809.-

La media delle riserve annualmente accantonate dalla New-York ascese dunque a circa Lire 711; come può presumere l'attore che l'Istituto gli conceda una diminuzione di premio per gli anni 1913 e 1914 di Lire 1215,94?

Ed ancora:

Il citante sig. Barone Levi, per gli anni successivi al periodo di accumulazione agli utili, in base ad un certo tariffario in suo possesso pretende di aver diritto dall'Istituto ad una riduzione di Lire 838, e cioè di riportare il suo premio al premio della corrispondente forma senza partecipazione indicato appunto nell'accennato tariffario in Lire 3072.-

Ma quand'anche il Barone Levi dimostrasse (ciò che appare as-

sai dubbio, giacché la Compagnia New-York non emette polizze con partecipazione agli utili) che il tariffario in suo possesso era realmente in vigore nel Novembre 1894, dovrebbe dimostrare di poter pretendere dall'Istituto il premio della tariffa senza partecipazione e cioè la rinuncia da parte dell'Istituto a tutte quelle garanzie sugli scarti di mortalità e di investimenti finanziari cui non aveva rinunciato la Compagnia accettando il trasferimento del suo rischio.

Con il contratto con partecipazione la Compagnia si garantiva da scarti di mortalità e la selezione che del rischio Levi fece la Compagnia è in relazione appunto al premio pagato dall'assicurato socio e non al prezzo (premio senza partecipazione) al quale l'attore vorrebbe invece che l'Istituto scendesse.

In ogni modo per dare fondatezza alla sua tesi il Barone Levi dovrebbe dimostrare quanto segue :

E cioè che rimanendo assicurato presso la New York, e con la ipotesi che la New York non avesse ceduto il portafoglio all'Istituto, gli sarebbe stato sempre possibile, qualora per le mutate condizioni dell'industria assicurativa conseguenti la legge sul monopolio l'ammontare delle partecipazioni annuali perché basse non fossero state per lui soddisfacenti, di optare per la forma senza partecipazione, pagando un premio di L. 3072: ma tale dimostrazione è presso che impossibile, non potendo la Compagnia, che non emette polizze senza partecipazione, creare o mantenere una categoria per un solo assicurato.

I criteri che hanno informato l'Istituto nella determinazione della riduzione del premio accordata dal Barone Levi non si sono potuti allontanare da quei criteri di prudenza che la categoria scelta dall'assicurato imponeva e cioè :

Prese determinate ipotesi demografiche rispondenti a quelle caratteristiche dei gruppi in esame, ed assunto un saggio di interesse, l'Istituto ha calcolato i premi annui necessari per la stipulazione del contratto principale e cioè del contratto ordinario di assicurazione; le differenze tra i premi così calcolati e quelli che gli assicurati pagavano presso la New York, raggruppate per semplicità contabili in uniche medie, hanno determinato le riduzioni che l'Istituto ha accordato agli assicurati. La diversità tra il premio consolidato al citante e quello che l'Istituto Nazionale che per rischi assunti direttamente ha, come è noto, tariffe molto basse, farebbe pagare per lo stesso capitale ad un assicurato della sua età è conseguenza delle variate ipotesi demografiche assunte dall'Istituto nella determinazione del premio.

E che l'Istituto abbia richiesto quanto appena conveniva per la natura dei rischi da assumere, lo dimostra il fatto che il premio richiesto dall'Istituto al Barone Levi ascende a Lire 3.519 mentre quello che gli avrebbero richiesto imprese private di assicurazioni quali le Generali di Venezia e l'Adriatica di Sicurtà sarebbe ascenso rispettivamente a L. 3750 e 3720.-

Le ragioni confortate dal diritto e dalla tecnica, che sono state fin qui esposte, portano alle seguenti risultanze:

- a) che al Barone Levi non spetta alcun indennizzo
- b) che al Barone Levi spetta una unica riduzione, e cioè una riduzione in misura uguale sia per il periodo di accumulazione troncato dalla legge, sia per gli anni successivi al periodo di accumulazione.
- c) che è infondata ed eccessiva la pretesa affacciata dal Levi nella misura della riduzione, e che ragionevole ed equa, per i criteri che l'hanno informata, è la riduzione accordatagli dall'Istituto.